



Comunicato stampa

Data 29 maggio 2019

Modifiche nell'ambito della metrologia a partire dal 1° giugno 2019

Dal 1° giugno 2019 i costi per i dispositivi di misurazione del profilo di carico dotati di trasmissione automatica dei dati in uso già prima del 2018 non potranno più essere fatturati separatamente ai consumatori finali con libero accesso alla rete e ai produttori di elettricità.

1 Situazione giuridica attuale

Conformemente all'ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEI; RS 734.71), dal 1° gennaio 2018 i costi del capitale e i costi di esercizio di tutti i sistemi di misurazione sono considerati in linea di massima costi computabili della rete (art. 13a lett. a OAEI). I costi di misurazione vengono così inclusi nella tariffa per i consumatori finali e non è consentito fatturarli separatamente.

Finora era ammessa un'eccezione a tale principio per i sistemi di misurazione del profilo di carico dotati di trasmissione automatica dei dati in uso già prima del 1° gennaio 2018: in tal caso, infatti, l'assunzione dei costi era disciplinata dall'articolo 8 capoverso 5 della versione dell'OAEI in vigore sino alla fine del 2017 (art. 31e cpv. 4 secondo periodo OAEI), che prevedeva la presa a carico di questi costi da parte dei consumatori finali e dei produttori interessati e la loro fatturazione separata.

2 Nuova situazione giuridica a partire dal 1° giugno 2019

Il 3 aprile 2019 il Consiglio federale ha rivisto l'OAEI nel quadro della revisione di ordinanze conseguente all'adozione della Strategia Reti elettriche. La disposizione, contenuta all'articolo 31 e capoverso 4 secondo periodo OAEI, che prevede il disciplinamento secondo il diritto previgente dell'assunzione dei costi per determinati sistemi di misurazione del profilo di carico è stata stralciata senza essere sostituita. Con l'entrata in vigore, il 1° giugno 2019, di questa modifica verrà riservato un pari trattamento a tutti i dispositivi di misurazione del profilo di carico con trasmissione automatica dei dati. Ne consegue che:

- da giugno 2019 i gestori di rete non potranno più fatturare separatamente i costi per i dispositivi di misurazione del profilo di carico dotati di trasmissione automatica dei dati nemmeno ai clienti che li utilizzano da prima del 2018. In futuro, pertanto, i consumatori finali con libero accesso alla rete pagheranno questi costi di misurazione unicamente attraverso la tariffa generale di utilizzazione della rete; i produttori, dal canto loro, non dovranno più sostenere questi costi;
- poiché ai sensi dell'articolo 6 capoverso 3 LAEI i tariffari per l'utilizzazione della rete sono fissi per almeno un anno, questi costi potranno essere riportati solo nelle tariffe 2020. Le minori entrate registrate dal gestore di rete nel periodo compreso tra giugno e dicembre 2019 potranno essere fatte valere nella differenza di copertura per l'anno 2019 nella contabilità analitica 2021.